

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GIOVANI DIABETICI APUANI

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, nr. 117 e successive modificazioni e integrazioni (da ora in poi "Codice del Terzo Settore" o CTS), l'Associazione di promozione sociale "Associazione Giovani Diabetici Apuani" in forma abbreviata AGIDA APS (da ora in poi indicata come Associazione), indicazione ed acronimo che dovranno essere riportati in qualsiasi segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico. Essa trae la sua origine dall'atto costitutivo registrato a Massa Carrara il 17/6/2010 n° 3346 serie 11 dell'"Associazione Giovani Diabetici Apuani onlus", associazione di volontariato costituita con atto n° di repertorio 19774 il 27/5/2010 dal notaio Luigi Cattaneo, con studio in Viale Marina 108/D a Montignoso (MS).

ART. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede nel comune di Massa.

La modifica della sede legale nello stesso comune non rappresenta variazione statutaria ma unicamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria secondo quanto stabilito all'art. 12

ART. 4 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale tra quelle indicate dall'Art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, previsti alla lettera a);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, previste alla lettera c);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, prevista alla lettera f).

L'Associazione, nello svolgimento delle attività generali sopra indicate, opera perseguendo come finalità primaria la tutela dei diritti civili nel settore sociale e sanitario, della formazione e della ricerca scientifica a favore delle persone affette da diabete mellito di tipo 1, in particolare dei bambini e giovani in età evolutiva, in quanto soggetti svantaggiati. Nell'adempimento dei propri fini istituzionali di cui al presente articolo, l'Associazione attraverso le azioni indicate si propone di:



- Promuovere con ogni mezzo la conoscenza del diabete mellito di tipo I al fine di favorirne la diagnosi tempestiva e la cura efficace nei soggetti che ne sono colpiti, nonché adoperarsi per la sensibilizzazione sociale su questa patologia
- Sostenere la persona affetta da diabete mellito di tipo I, in particolare nell'età evolutiva, e il suo nucleo familiare, nell'educazione alla pratica dell'autocontrollo e all'autogestione della patologia
- Promuovere attività ricreative, educative, sportive per favorire l'inserimento sociale del bambino e del giovane affetti da diabete mellito di tipo I
- Favorire lo scambio di informazioni fra i soci al fine di consentire la condivisione di esperienze e aiuto reciproco nonché creare occasioni di confronto con altre associazioni similari
- Combattere ogni forma di discriminazione della persona affetta da diabete mellito di tipo I a motivo della sua condizione, in ambito familiare, scolastico, lavorativo, sportivo, medico, sociale
- Sollecitare, partecipare o promuovere pubblicazioni, convegni, attività didattiche, incontri, corsi e conferenze, campagne di educazione sportiva, socio-sanitaria e di divulgazione a tutti i livelli della conoscenza del diabete mellito di tipo I, compresa l'effettuazione di attività di formazione nei confronti di insegnanti, istruttori sportivi, medici, pediatri, personale infermieristico, volontari e pazienti, in forma pubblica o privata con gestione diretta o mediante collaborazioni e/o convenzioni con terzi
- Promuovere protocolli e collaborazioni con enti sanitari e istituzioni presenti sul territorio al fine di garantire cure adeguate e migliorare la qualità di vita delle persone affette da diabete mellito di tipo I
- Stipulare convenzioni con Enti Pubblici, privati e liberi professionisti al fine della realizzazione delle finalità statutarie
- Suggestire, promuovere e sviluppare iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza alle persone affette da diabete mellito di tipo I, in special modo laddove l'organizzazione assistenziale pubblica non possa o non riesca a offrire interventi adeguati
- Sostenere le istanze delle persone affette da diabete mellito di tipo I in ambito istituzionale e sanitario
- Sensibilizzare gli organi politici, amministrativi e sanitari al fine di migliorare l'assistenza sociale e medica e realizzare nuovi servizi terapeutici e assistenziali a favore delle persone colpite da diabete mellito di tipo I e loro familiari
- Seguire, come interlocutore delle istituzioni pubbliche e private operanti nel settore, l'attuazione di tutte le leggi statali e regionali e comunque di tutte le norme relative al diabete mellito di tipo I e a ogni aspetto a esso collegabile
- Reperire fondi da destinare a studi e/o iniziative rivolte a una maggiore conoscenza della condizione della persona affetta da diabete mellito di tipo I
- Sostenere l'innovazione nei metodi di monitoraggio e gestione del diabete mellito di tipo I
- Fornire sostegno e/o fondi alle iniziative di studiosi, strutture sanitarie o pubbliche, associazioni o enti che possano dare contributo allo studio e alla cura del diabete mellito di tipo I, nonché stimolare collaborazioni regionali, nazionali e internazionali finalizzate al sostegno della ricerca scientifica volta all'individuazione e all'applicazione di una cura definitiva e risolutiva del diabete mellito di tipo I
- Svolgere in genere ogni azione utile per il conseguimento delle finalità dell'Associazione, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

L'Associazione può aderire ad altre associazioni senza fini di lucro e ad altri Enti del Terzo Settore qualora ciò risulti utile al fine del conseguimento delle proprie finalità statutarie, anche allo scopo di accrescere la sua rappresentatività presso i soggetti istituzionali.



ART. 5 – ATTIVITÀ DIVERSE

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito Decreto ministeriale e di volta in volta individuate con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 6 – RACCOLTA FONDI

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 7 – ASSOCIATI

Può assumere la qualifica di associato ogni persona fisica, cittadino italiano o straniero, ovunque residente che condivide e accetta le finalità perseguite e le attività svolte da AGIDA e, mossa da spirito di solidarietà, si impegna concretamente per realizzarle con le proprie competenze e conoscenze.

Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore a sette persone fisiche per lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.

Qualora il numero minimo venga a mancare dovrà essere ricostituito entro il termine di un anno. La mancata ricostituzione del numero minimo degli associati comporterà la cancellazione dal Registro unico nazionale del terzo settore salvo iscrizione in altra sezione.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 8 – ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- Dati personali quali l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica
- Autorizzazione ad essere contattato telefonicamente, via email, via elettronica/telematica o per posta cartacea in ordine ad iniziative svolte da AGIDA
- Norme sulla privacy sottoscritte dal richiedente
- Dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, la clausola compromissoria di cui all'articolo 27 del presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

Se l'adesione viene richiesta per un soggetto minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà che lo rappresenterà a tutti gli effetti nei confronti di AGIDA e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'aspirante associato dovrà accompagnare la domanda di cui al primo comma con il contestuale versamento della quota associativa. Nel caso di rigetto della domanda l'importo della quota verrà restituita.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.



Qualora la domanda venga rigettata il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivarne la decisione e comunicarla all'interessato. Entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, l'interessato potrà chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

L'assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, si pronuncerà in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 10. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 9 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Tutti i soci hanno uguali diritti e cioè di:

- Frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni organizzate e/o promosse dall'Associazione
- Concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi
- Intervenire in Assemblea e partecipare con il proprio voto alle sue delibere purché maggiorenni, iscritti da almeno un mese nel Libro dei Soci e in regola con il pagamento della quota associativa al momento dell'inizio della seduta: nel caso del socio minorenni il suo diritto di voto viene esercitato da coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale
- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, purché maggiorenni, iscritti da almeno un mese nel Libro dei Soci e in regola con il pagamento della quota associativa al momento dell'inizio della seduta, salvo cause di ineleggibilità richiamate all'Art. 13 del presente Statuto
- Essere periodicamente informati circa le attività dell'Associazione e controllarne l'andamento
- Presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate effettuate nelle modalità e nei limiti richiamati all'Art. 24 del presente Statuto
- Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni
- Prestare la propria attività rivolta verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo
- Non arrecare danni morali o materiali a AGIDA
- Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità di AGIDA, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali.
- Informare, mediante comunicazione scritta validamente pervenuta a agidamassacarrara@gmail.com, le variazioni dei propri dati indicati nella domanda di ammissione di cui all'art.8 del presente statuto



ART. 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, esclusione o per recesso.

L'associato può essere escluso quando contravviene gravemente agli obblighi e fini del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali, morali o di immagine all'Associazione AGIDA. L'esclusione deve essere decisa con delibera del Consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata entro 10 giorni all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. In merito a ciò delibera in maniera inappellabile l'Assemblea fino a quel momento il provvedimento rimane sospeso.

L'associato viene inoltre escluso in caso di inadempimento del versamento della quota associativa per due annualità nonostante il sollecito del Consiglio direttivo.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno solare in corso, purché sia presentata almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione dell'ente associato non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

il Collegio Sindacale (eventuale);

i Revisori Legali dei Conti (eventuale).

Le cariche sociali sono:

il Presidente;

il Vice-Presidente;

il Tesoriere;

il Segretario;

Tutte le cariche dell'associazione sono gratuite ad eccezione di quella del Collegio sindacale e dei Revisori Legali.

Saranno rimborsate le sole spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione secondo i termini e i limiti stabilito del consiglio direttivo.

Le sostituzioni effettuate nell'arco del triennio vengono a cessare alla scadenza del triennio considerato.

ART. 12 - ASSEMBLEE

All'Assemblea partecipano gli associati iscritti da almeno 1 mese, se in regola con il pagamento della quota associativa alla data di attuazione dell'Assemblea.

Ciascun associato, se impossibilitato ad intervenire, può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può ricevere sino ad un massimo di 2 deleghe, esprimendo così al massimo 3 voti.

In merito alla delega si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile.



La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea mediante almeno uno dei seguenti sistemi:

- Posta elettronica certificata (PEC)
- Raccomandata con ricevuta di ritorno
- E-mail a cui deve seguire conferma di ricevimento
- Sistemi di messaggistica che forniscano evidenza di recapito e lettura della comunicazione
- Consegna a mano controfirmata per ricevuta dal socio

L'assemblea deve essere convocata dal Presidente; qualora non provveda dal vice-presidente o, in caso di impossibilità di entrambi, dal membro più anziano del consiglio direttivo. In caso di inattività anche dei consiglieri la convocazione potrà essere ordinata dal Presidente del Tribunale del foro ove ha sede l'Associazione. La prima e seconda convocazione non possono essere stabilite nello stesso giorno.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato del controllo interno e/o della revisione legale
- Approva il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- Delibera sulla esclusione degli associati
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto
- Approva l'eventuale regolamento interno
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- Delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto di sua competenza

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per deliberare su:

- Approvazione del bilancio di esercizio consuntivo e preventivo nelle forme previste dal Codice del Terzo Settore.

Sono inoltre di competenza dell'assemblea ordinaria:

- L'approvazione del programma annuale delle iniziative formulato dal Consiglio Direttivo
- La nomina del Consiglio Direttivo, ogni tre anni, e stabilisce il numero dei consiglieri che lo comporranno che deve essere in numero dispari non inferiore a cinque e non superiore a undici
- L'approvazione dell'eventuale regolamento interno proposto dal Consiglio Direttivo
- La nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il Collegio Sindacale e/o il soggetto incaricato della revisione legale
- La responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- L'esclusione degli associati

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi delibera a maggioranza assoluta dei presenti.



L'Assemblea straordinaria deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati e delibera su:

- Modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto
- Approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- Scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione
- Domanda di ammissione a Reti associative che svolgono attività d'interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali
- Tutti gli altri oggetti di sua competenza attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli Enti associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Il verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario, sarà inviato, a sua cura, entro 30 giorni agli associati.

ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene nominato dall'Assemblea, fra gli associati. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- Individuare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di carattere generale, secondarie e strumentali a queste ultime
- Predisporre, se ritenuto opportuno, un regolamento interno in linea con il presente statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- Predisporre l'eventuale Bilancio sociale
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- Deliberare l'ammissione di nuovi associati
- Deliberare le azioni legali nei confronti degli associati
- Decidere in ordine alla stipula degli atti e contratti inerenti le attività associative
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati



Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari, compreso tra 5 e 11, secondo quanto stabilito dall'Assemblea prima della votazione. Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, con voto segreto; restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

I consiglieri sono scelti dall'Assemblea tra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative e iscritti da almeno 1 mese nel Libro degli Associati. Si applicano le norme dell'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza dei membri del Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e/o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno e dovrà essere portato a conoscenza degli aventi diritto all'indirizzo indicato nel libro degli associati, almeno quindici giorni prima delle riunioni ordinarie e cinque giorni prima delle riunioni urgenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e cioè 3 se composto da 5, 4 se composto da 7, 5 se composto da 9 e 6 se composto da 11 consiglieri. Nella prima riunione dopo la sua elezione il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni due mesi o anche più frequentemente quando se ne ravveda la necessità.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo decade qualora vengono a mancare la metà più uno dei suoi componenti. In caso di rinuncia o revoca di un consigliere questo verrà sostituito con il primo dei non eletti direttamente dal consiglio direttivo. Qualora si esaurisse la lista dei non eletti provvederà alla nomina integrativa l'assemblea nella prima riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo ha, tra i suoi compiti, la facoltà di predisporre un Regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente statuto, definisca gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Tale Regolamento è adottato dal consiglio direttivo e sottoposto alla ratifica dell'Assemblea alla prima riunione successiva.

ART. 14 – PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto con voto palese dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza degli aventi diritto al voto ed è rinnovabile non più di due volte consecutive.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea ordinaria. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni e, in caso di ulteriore mancanza di quest'ultimo, la rappresentanza spetta al consigliere più anziano di età anagrafica.



ART. 15 – TESORIERE e SEGRETARIO

Il tesoriere e il segretario sono eletti dal Consiglio Direttivo, tra gli associati, anche non Consiglieri, durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere assunte anche dalla stessa persona.

Il Tesoriere assolve ai seguenti compiti:

- Riscuote le entrate a qualsiasi titolo
- Effettua i pagamenti per spese previste dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Tiene il registro delle entrate e delle uscite
- Verifica il pagamento delle quote associative
- Predispone il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo
- Coadiuvava il segretario nell'aggiornamento del libro dei Soci
- Sostituisce il segretario in caso di assenza o impedimento

Il segretario assolve ai seguenti compiti:

- Attende alla corrispondenza
- Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea degli Associati
- Cura la conservazione del registro dei verbali dell'assemblea e del Consiglio direttivo e del libro degli associati
- Sottopone al Consiglio direttivo le domande di ammissione dei nuovi associati
- Invia i verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo agli associati
- Cura la conservazione del registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- Sostituisce il Tesoriere, in caso di assenza o impedimento

ART. 16 – COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, organo di controllo interno, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art. 30 Cts).

Il Collegio Sindacale può essere nominato anche senza che vi sia l'obbligo di legge con delibera dell'assemblea.

I componenti il Collegio Sindacale, ai quali si applicano i criteri contenuti nell'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.



I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' l'organo di controllo esterno, anche monocratico, che deve essere nominato dalla Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art. 31 Cts). Può essere nominato anche senza che vi sia l'obbligo di legge con delibera dell'Assemblea stessa.

Tale attività può essere svolta da una Società di revisione legale iscritta nella apposito registro tenuto dal Mef.

ART. 18 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale secondo le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

I fondi dell'Associazione devono essere depositati in uno o più conti correnti bancari e/o postali, stabiliti dal Consiglio Direttivo; su tali conti possono compiere operazioni il Presidente, oppure il Vice-Presidente in caso di impedimento del presidente, e il Tesoriere o altra persona delegata dal Consiglio Direttivo.

ART. 19 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 20 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore

ART. 21 – BILANCIO DI ESERCIZIO

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio e termine al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio può assumere la forma di rendiconto finanziario per cassa qualora ne ricorrano i presupposti previsti dal secondo comma dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio o il rendiconto finanziario per cassa devono essere redatti in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Esso è predisposto dal Tesoriere su indicazioni del Consiglio direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea entro 5 mesi (il termine può essere diverso ma non oltre il 30 giugno) che è il



termine ultimo per il deposito del bilancio se dovuto) dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno

ART. 22 – BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 100 mila euro annui.

L'associazione, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 1 milione di euro annui, deve redigere e depositare il bilancio presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 23 - LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati, tenuto a cura del Segretario;

registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Segretario;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Segretario;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale, tenuto a cura dello stesso organo (se presente);

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del/i Revisore/i Legale/i, tenuto a cura dello stesso organo (se presente);

il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi quando ne facciano richiesta scritta trasmessa a mezzo Pec o raccomandata e dopo aver concordato data e ora in cui prendere visione dei documenti richiesti presso la sede legale o quella operativa e/o amministrativa.

ART. 24 – VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo nel rispetto dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi all'esercizio dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



ART. 25 - LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 26 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere indicato al 2 capoverso sono nulli.

ART. 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio da un arbitro unico, secondo lo Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Massa Carrara.

L'arbitro sarà nominato di comune accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, secondo il quanto previsto dal Regolamento sopra richiamato.

L'arbitro unico deciderà in via irrituale secondo equità nel rispetto dello Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Massa Carrara e delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

ART. 28 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

ART. 29 - NORMA TRANSITORIA

Le norme del presente statuto, diverse da quelle di cui al vecchio registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 13/12/2010 al n.373 avranno validità dalla data in cui entrerà in vigore il Registro unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Massa Carrara
Ufficio Territoriale di Massa Carrara

ATTO REGISTRATO 15 OTT. 2020
NELLA SERIE 3 ALN 1467
SUL QUALE SONO STATI ESATTI
EURO Esente

L'addetto al servizio (*)

Crescenzo BASILE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale